COMUNE DI SANTA DOMENICA TALAO

Provincia di Cosenza

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DEL 28/03/2024 – N. _2_

OGGETTO: Ufficio del Piano – Approvazione schema di convenzione e Regolamento per la Gestione associata della Funzione e dei Servizi Socio-Assistenziali e per il funzionamento dell'Ufficio del Piano dell'Ambito Territoriale Ottimale – Distretto Socio-Assistenziale Praia/Scalea per il triennio 2024/2026.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 28 del mese di marzo alle ore 10:35, in prosecuzione di seduta, in Santa Domenica Talao e presso la sede municipale sita in C.so Mazzini in Santa Domenica Talao, alla prima convocazione in sessione ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale, previa notifica ai consiglieri di appositi inviti scritti.
Risultano all'appello nominale:

N.O.	*COGNOME E NOME*	*CARICA*	*Presente*	*Assente*
1	LUCCHESI ALFREDO GIUSEPPE	Sindaco	X	
2	ESPOSITO FULVIO FRANCESCO	Consigliere		X
3	CELESTINO VINCENZO	Consigliere		X giustificato
4	PANDOLFI RAFFAELE	Consigliere	X	
5	CANDIA GIUSEPPE	Consigliere	X	
6	CAPOBIANCO MIRKO	Consigliere	X	
7	VALENTE ROBERTO ANGELO	Consigliere	X	
8	MAIOLINO DARIO LINA, ANNA	Consigliere	X	
9	PAOLINO ANGELO SALVATORE	Consigliere		X
10	LENTINO VINCENZO	Consigliere		X
11	VIGNIERI ALESSANDRO	Consigliere	X	
Totali			7	4

- Assume le funzioni di Presidente il Sindaco.
- Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Lorenzo GAGLIARDI.

Il Sindaco illustra la proposta.
Non essendoci altri interventi, il Sindaco pone in votazione la proposta con il seguente esito:

Presenti	7	
Astenuti	0	
Votanti	7	
Favorevoli	7	
Contrari	0	

La proposta è approvata all'unanimità.

Sulla immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 T.U.E.L., il sindaco pone in votazione la proposta con il seguente esito:

Presenti	7	
Astenuti	0	
Votanti	7	
Favorevoli	7	
Contrari	0	

La proposta è approvata all'unanimità.

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: UFFICIO DEL PIANO – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE - DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE PRAIA/SCALEA PER IL TRIENNIO 2024-2026

IL PROPONENTE

PREMESSO che:

- in data 20 dicembre 2017 è stato istituito l'Ufficio del Piano;
- la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali e il Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio del Piano dell'ATO – Distretto socio-assistenziale Praia/Scalea, i cui schemi sono stati approvati con delibera del C.C. n. 23 del 28.12.2020, è stata rinnovata per il triennio 2020-2023;
- l'art. 6 della suddetta convenzione dispone che: "*La durata è stabilita in anni tre, a decorrere dalla data di stipula della stessa e comunque fino al completamento delle attività previste dal piano Sociale di Zona, durante il quale la presente convenzione si intende tacitamente rinnovata";*

DATO ATTO che:

- si rende necessario rinnovare la durata della convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali e il Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio del Piano per il triennio 2024-2026, al fine di dare continuità alle funzioni associate;
- sono state formulate, da parte di alcuni dei Comuni dell'ATO, delle proposte di integrazioni/modifica della Convenzione e del Regolamento in oggetto, che sono state recepite nella Conferenza dei Sindaci tenutasi in data 7 marzo 2024;
- in tale sede sono stati sottoposti ai Sindaci lo schema della "CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI", nonché lo schema del "REGOLAMENTO DELL'UFFICIO DEL PIANO", per il triennio 2024-2026, che dovranno essere approvato da tutti i Consigli comunali dei Comuni facenti parte dell'ATO Praia/Scalea;

CONSIDERATO che:

- la suddetta Convenzione regola le funzioni attribuite ai Comuni associati in attuazione della Legge 328/2000 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"* e della legge regionale della Calabria n. 23/2003 "*Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria",* nonché ai sensi della DGR 503/2019, dell'Ambito Territoriale Ottimale – Distretto Socio-Assistenziale Praia/Scalea, come individuato dalla Deliberazione di Giunta Regionale della Calabria del 22.06.2015, n. 210 - Ridefinizione degli ambiti territoriali intercomunali e riorganizzazione del sistema dell'offerta per la gestione dei Servizi Socio-assistenziali;
- il suddetto Regolamento dell'Ufficio di Piano, quale organismo strumentale ed operativo della Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Praia-Scalea, ha il compito fondamentale di curare la gestione complessiva del Piano Sociale di Zona, dei Piani Distrettuali di Intervento, dei Progetti sperimentali e innovativi o Piani e Progetti comunque denominati che interessano l'intera area distrettuale;
- il suddetto Ufficio deve garantire l'erogazione di tutti i servizi e la realizzazione di tutti gli interventi e le attività in essi previsti;

- l'Ufficio di Piano ha, inoltre, il compito di curare le procedure burocratiche-amministrative, di controllo e verifica dei requisiti, per atti di natura autorizzativa e di accreditamento delegate all'Ambito Territoriale dall'Ente regionale per il settore delle Politiche Sociali (compresi i Servizi educativi per la Prima Infanzia).

Dato atto che:

- la Conferenza dei Sindaci ha stabilito che per il funzionamento dell'Ufficio di Piano, ogni Comune dell'Ambito Territoriale Praia/Scalea erogherà al Comune di Praia a Mare, in qualità di Comune Capofila, per tutte le incombenze delegate dalla Regione Calabria, una quota annuale ad abitante, ad anno finanziario;
- tale somma dovrà essere prevista in Bilancio e dovrà essere vincolata, in apposito capitolo con la dicitura "*Spese per il Comune Capofila Praia a Mare*";
- ciascun Comune dell'Ambito Praia/Scalea, comunicherà entro il 15 gennaio di ogni anno il numero di abitanti residenti al 31/12 dell'anno precedente al Comune di Praia a Mare, in qualità di Comune Capofila, al fine di quantificare le somme dovute per il funzionamento dell'Ufficio di Piano come da Convenzione per la gestione associata della Funzione e dei Servizi Socio-Assistenziali dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- ad avvenuta approvazione del Bilancio annuale, ogni Amministrazione dei Comuni dell'ATO Praia/Scalea ha l'obbligo di comunicare alla propria Tesoreria comunale il vincolo apposto sul corrispondente codice di intervento dell'intera somma vincolata;
- le liquidazioni di tali somme dovranno avvenire con mandato di pagamento riportante la dicitura "*Somme vincolate atte al pagamento del Comune Capofila*";

VISTI gli schemi della Convenzione per la gestione associata delle Funzioni e dei Servizi Socio-Assistenziali e del Regolamento dell'Ufficio di Piano, allegati alla presente proposta di Deliberazione, come da verbale allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che al fine di dare continuità alle funzioni associate, i Comuni facenti parte dell'ATO Praia/Scalea si sono impegnati ad approvare nei propri Consigli Comunali i suddetti atti, entro e non oltre il primo Consiglio Comunale utile;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile Settore Servizi Sociali e dal Responsabile del Settore Finanziario di questo Comune;

VISTO lo Statuto comunale dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

PROPONE

1. La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare gli allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente e nello specifico:
    a. Convenzione per la gestione associata della Funzione e dei Servizi Socio-Assistenziali dell'Ambito Territoriale Ottimale – Distretto Socio-Assistenziale Praia/Scalea – 2024/2026;
    b. Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Ottimale – Distretto Socio-Assistenziale Praia/Scalea – 2024/2026.
3. Di trasmettere copia della presente delibera al Comune di Praia a Mare (CS) – Comune Capofila dell'ATO Praia/Scalea, il quale la trasmetterà, unitamente a quelle che perverranno dai Comuni facenti parte dell'ATO Praia/Scalea, alla Regione Calabria Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio – Sanitari – Settore Politiche Sociali;

4. Di prevedere in bilancio la somma prevista per il funzionamento dell'ATO-Distretto socio-assistenziale Praia a Mare/Scalea, da versare al Comune Capofila;
5. Di dichiarare, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° TUEL.

Aieta

Belvedere Marittimo

Buonvicino

Diamante

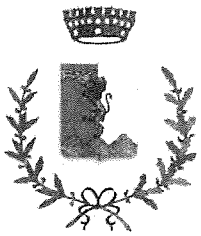

Grisolia

Maierà

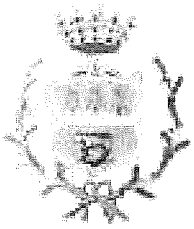

Orsomarso

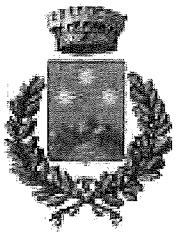

Papasidero

San Nicola Arcella

Santa Domenica Talao

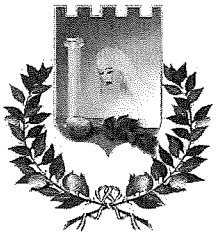

Santa Maria del Cedro

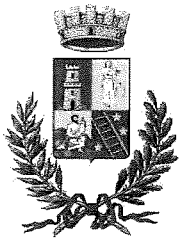

Scalea

Tortora

Verbicaro

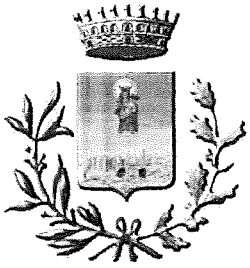

Comune Capofila Praia a Mare

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE – DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE

PRAIA – SCALEA

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI AMBITO

2024 – 2026

Ex Art. 30 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Legge 8 novembre 2000, n. 328

Legge Regionale della Calabria 26 novembre 2003, n. 23

D.G.R. del 25/10/2019 n.503 e i suoi allegati e ss.mm.ii.

D. G. R. del 29/09/2023 n. 512 e i suoi allegati

L'anno ____, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede del Comune Capofila Praia a Mare, sono intervenuti i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale – Distretto Socio-Assistenziale di Praia/Scalea, composto dai Comuni di Aieta, Belvedere Marittimo, Buonvicino, Diamante, Grisolia, Maierà, Orsomarso, Papasidero, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Tortora, Verbicaro

PREMESSO CHE:

L'art. 2 della Costituzione Italiana recita: "*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*".

L'art. 3 della Carta costituzionale prevede che: "*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale... E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...*".

L'art. 31 della Costituzione recita: "*La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo*".

L'articolo 32 della medesima Carta prevede che: "*la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti*".

Dai principi costituzionali e per la loro attuazione, deriva la Legge Quadro per la Realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali 8 novembre 2000, n.328;

La Regione Calabria, per dare a sua volta esecuzione alla suindicata legge 328/2000, ha emanato la Legge Regionale "*Realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)*", 26 novembre 2003, n.23, successivamente modificata ed integrata dalle successive Leggi Regionali 5 ottobre 2007, n. 22 e 18 luglio 2008, n. 24.

La Legge Quadro n. 328 del 8 novembre 2000 individua il "Piano di Zona" come lo strumento per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, volto, in special modo, a favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando le risorse locali di solidarietà.

L'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall'art. 1 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, stabilisce che: "*la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività e' garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto*".

Il T.U.E.L., ovvero il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii., definisce ed attribuisce le competenze generali degli Enti Locali. Pertanto, le Regioni sono istituzionalmente preposte ad indicare gli "*obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale e su questa base a ripartire le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali*"; alle Province spettano "*le funzioni amministrative d'interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nel settore dei servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica*", così come previsto dall'art. 19, comma 2, lett. h), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale,

precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, così come previsto dall'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Tale ripartizione è riproposta in materia dei servizi sociali dalla legge 8 novembre 2000, n. 328: pertanto, alle Regioni spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate all'art. 8, alle Province spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate all'art.7, ai Comuni spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate all'art. 6.

Le Regioni, attraverso le Aziende Sanitarie Locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall'art. 1 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

Le Aziende Sanitarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall'art. 3 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, sono costituite in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato.

Le Regioni, allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli Enti Locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione.

I Comuni concorrono alla programmazione regionale e sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

La Legge Regionale della Calabria n. 23 del 26 novembre 2003, come modificata ed integrata dalle Leggi Regionali della Calabria n.22/2007 et 24/2008, ai fini della organizzazione degli strumenti di programmazione, coordinamento e attuazione delle politiche sociali e sociosanitarie, prevede la ripartizione del territorio regionale in "Ambiti Territoriali" e l'individuazione dei suddetti strumenti quali "Piani di Zona" di Ambito, aventi efficacia triennale in attuazione del Piano Sociale Regionale.

La Giunta Regionale della Calabria, con deliberazione n. 210 del 22 giugno 2015, ha individuato i nuovi Ambiti sociali territoriali, prevedendo, tra gli altri, l'Ambito Territoriale Ottimale Praia/Scalea, comprensivo dei Comuni di Aieta, Belvedere Marittimo, Buonvicino, Diamante, Grisolia, Maierà, Orsomarso, Papasidero, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Tortora, Verbicaro –nonché il Comune Capofila Praia a Mare.

La Giunta Regionale della Calabria, con deliberazione n. 502 del 22/12/2020, ha approvato il Piano Sociale Regionale 2020-2022 ancora in vigore.

La DGR 503/2019, che approva il Regolamento Regionale n. 22/2019 ed i suoi allegati, definisce le procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socio-assistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità definendo le competenze dei Comuni, in forma singola o associata.

La DGR 512/2023, che approva le modifiche al Regolamento Regionale n. 22/2019 con il Regolamento n.10/2023.

Nello specifico, all'art. 30 CAPO I TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI del Regolamento 22/2019, successivamente modificato con il Regolamento n. 10/2023, prevede che: vengono trasferite nella fase transitoria le competenze dalla Regione Calabria ai Comuni Capo Ambito, i quali dovranno verificare l'adeguamento, da parte dei soggetti erogatori di servizi

territoriali e delle strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali, ai requisiti organizzativi e strutturali previsti dal sopracitato Regolamento entro e non oltre il 31 Dicembre 2023.

CONSIDERATO:

- che, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e nel rispetto dell'articolo 117, comma 2, lettera m), e dell'articolo 118, comma 4, della Costituzione Italiana, i progetti personalizzati devono essere programmati, gestiti e monitorati da personale dell'ASP e degli Enti locali, attraverso modalità di cogestione della presa in carico, con soggetti del terzo settore, insieme agli utenti e loro familiari.
- che questo Ambito procede, con separata attività, al rinnovo dell'ACCORDO DI PROGRAMMA con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza per la programmazione e realizzazione del servizio di cure domiciliari

VISTO:

- l'art. 19, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e ss.mm.ii, il quale dispone che " *i Comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del Piano Regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il Piano di Zona*";
- l'art. 19, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, che dispone che il Piano di Zona sia adottato attraverso un Accordo di Programma o altro atto che preveda l'associazione di Comuni, ai sensi del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 19, comma 3, della medesima legge, il quale precisa che all'Accordo per l'adozione del Piano Sociale di Zona partecipano i Comuni associati; le Aziende Sanitarie Locali, disciplinate dall'articolo 3, D. Lgs. n. 502/92, così come modificato dal D. Lgs. n. 229/99; gli organismi non lucrativi di utilità sociale (D. Lgs. n. 460/97); gli organismi della cooperazione (cooperative; cooperative sociali, L. n. 381/91, altri organismi a modello mutualistico); le associazioni ed enti di promozione sociale (L. n. 383/2000); le fondazioni e gli enti di patronato; le organizzazioni di volontariato (L. n. 266/91); gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab);
- l'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., che prevede la conclusione di Convenzioni tra Enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, le quali disciplinano il coordinamento delle azioni, la determinazione dei tempi di attuazione, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento, nonché la costituzione di uffici comuni, che operano anche con personale distaccato dagli enti partecipanti;
- l'art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, laddove stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;
- l'art. 20 della legge regionale n. 23/2003, il quale dispone che i Comuni associati, negli ambiti territoriali ottimali definiti dalla Regione, d'intesa con le aziende sanitarie, provvedono,

nell'ambito delle risorse disponibili, secondo le indicazioni del piano regionale, a definire il Piano di Zona;

- che il medesimo articolo recita che *"I Piani di Zona vengono adottati mediante accordo di programma al quale partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 2 del presente articolo, nonché i soggetti di cui all'art. 1, comma 4 e all'art. 10 della L. 328/2000, che, attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono anche con proprie risorse alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti nei Piani"*.
- La Conferenza dei Sindaci del 18/09/2020 e successiva presa d'atto con Delibera di Giunta Comunale n. 142 del 08/10/2020.

VISTE:

- la legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;
- la legge della Regione Calabria 26 novembre 2003, n.23, come integrata e modificata dalle leggi regionali n. 22/2007 e 24/2008,
- la DGR 503/2019,

DATO ATTO che i Comuni di Aieta, Belvedere Marittimo, Buonvicino, Diamante, Grisolia, Maierà, Orsomarso, Papasidero, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Tortora, Verbicaro, hanno approvato lo schema della presente convenzione con le seguenti delibere di Consiglio Comunale:

- il Comuni di Aieta con delibera di C.C. n.___del_____;
- il Comune di Belvedere Marittimo con delibera di C.C. n.___del_____;
- il Comune di Buonvicino, con delibera di C.C. n.___del_____;
- il Comune di Diamante, con delibera di C.C. n.___del_____;
- il Comun di Grisolia, con delibera di C.C. n.___del_____;
- il Comune di Maierà, con delibera di C.C. n.___del_____;
- il Comune di Orsomarso, con delibera di C.C. n.___del_____;
- il Comune di Papasidero, con delibera di C.C. n.___del_____;
- il Comune di Praia a Mare, con delibera di C.C. n.___del_____;
- il Comune di San Nicola Arcella, con delibera di C.C. n.___del_____;
- il Comune di Santa Domenica Talao, con delibera di C.C. n.___del_____;
- il Comune di Santa Maria del Cedro, con delibera di C.C. n.___del_____;
- il Comune di Scalea, con delibera di C.C. n.___del_____;
- il Comun di Tortora, con delibera di C.C. n.___del_____;
- il Comune di Verbicaro, con delibera di C.C. n.___del_____;

Tanto premesso, i **Comuni di Aieta, Belvedere Marittimo, Buonvicino, Diamante, Grisolia, Maierà, Orsomarso, Papasidero, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Tortora, Verbicaro,**

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1- PREMESSA

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 – FINALITA' DELLA CONVENZIONE

Finalità della presente Convenzione è la piena attuazione del Piano Sociale di Zona, attraverso l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi.

La gestione associata delle funzioni amministrative e la gestione unitaria dei servizi sono i presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona, che costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento degli interventi sull'intero territorio.

In particolare, la Convenzione persegue le seguenti finalità:

1. Implementare il sistema integrato di interventi e servizi socio-sanitari ed assistenziali, stimolando e valorizzando le risorse locali di solidarietà e di empowerment in un'ottica di genere, nonché la partecipazione attiva dei cittadini, con particolare attenzione alla promozione dei servizi che migliorano la qualità della vita di tutta la comunità;
2. Valorizzare lo sviluppo di un welfare di comunità e delle responsabilità, come metodologia innovativa in grado di promuovere dinamiche relazionali positive sul territorio;
3. Assicurare la partecipazione ed il contributo dei soggetti pubblici e privati interessati, con particolare riferimento al Terzo Settore, alla definizione ed all'attuazione degli interventi;
4. Promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate alla qualificazione e allo sviluppo dei servizi, all'implementazione del servizio informativo distrettuale, alle attività di monitoraggio e alla valutazione degli interventi attivati;
5. Promuovere una pianificazione degli interventi tesa a coinvolgere anche aree e settori diversi da quelli propri del sistema integrato socio-sanitario ed assistenziale.

Inoltre, in ottemperanza ai Principi generali di autorizzazione al funzionamento e accreditamento previste nel Regolamento n. 22/2019 approvato dalla DGR 503/2019 e modificato con DGR 512/2023 la Convenzione intende:

1. Favorire i processi fondamentali che stanno alla base del sistema integrato di interventi e servizi nel territorio;
2. Garantire carattere universalistico del sistema integrato dei servizi sociali, secondo quanto previsto dagli art. 2 e 3 della Costituzione

ART. 3 – OGGETTO

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto:

1. L'esercizio coordinato della funzione sociale di titolarità dei Comuni che compongono l'Ambito Territoriale;
2. La definizione della "Struttura del Piano di Zona" (Ufficio di Piano, Tavolo di Rappresentanza, Tavoli Tematici);
3. La gestione in forma associata, su base di Ambito, dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali;

A tal fine, per la gestione degli stessi, la presente convenzione stabilisce:

1. Modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali su base di Ambito, nonché conformi alle leggi e dalle indicazioni programmatiche;
2. La razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto, come definite nel Piano Sociale di Zona;

L'Ente Locale titolare e responsabile per la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali è il Comune Capofila per il tramite dei seguenti organi: la Conferenza dei Sindaci (organo di indirizzo politico) e l'Ufficio di Piano (tecnostruttura di riferimento e supporto), salvo che non sia diversamente specificato.

L'Ambito Territoriale Ottimale Praia/Scalea è responsabile, per i Comuni che ad essa hanno conferito o delegato la funzione, di tutti i procedimenti relativi ai servizi sociali d'Ambito degli stessi e risponde al Comune Capofila di ogni procedimento relativo al Piano di Zona e ad ogni altro atto d'Ambito che sarà ad esso delegato dalla Conferenza dei Sindaci.

ART. 4 – PRINCIPI FONDAMENTALI

La costruzione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali deve essere fondata sul riconoscimento condiviso da parte dei Comuni associati dei seguenti principi generali:

- La leale collaborazione degli Enti agli organismi associativi previsti con la presente Convenzione.
- Il rispetto delle indicazioni regionali, così come esplicitate dal Piano Regionale delle Politiche Sociali, nel perseguimento prioritario degli obiettivi di servizio, attraverso il Piano Sociale di Zona e nell' incremento della quota di risorse comunali da prevedere a cofinanziamento dei servizi a gestione associata di Ambito.
- La garanzia dell'equità nell' accesso ai servizi e agli interventi a favore di tutti i residenti dell'Ambito, con riferimento alla omogeneità dei criteri di compartecipazione al costo dei servizi per i cittadini-utenti.
- L'omogeneizzazione delle procedure e delle regole di organizzazione dei servizi e interventi sociali integrati anche attraverso Regolamenti di Ambito.
- La promozione della partecipazione delle forme organizzate di cittadinanza sociale e di tutela dei diritti dei cittadini alla programmazione.
- La trasparenza dei procedimenti adottati, delle spese sostenute e delle azioni relative alla gestione del Piano di Zona attraverso una analitica comunicazione dei procedimenti nelle forme previste dalla legge, con la massima semplificazione e diffusione (WEB - Social Network ecc.).
- la ricerca e l'aggiornamento permanente del personale finalizzati alla realizzazione del migliore sistema di organizzazione per il funzionamento dell'Ambito.

ART. 5 – OBIETTIVI

L'Ambito come definito e regolamentato dal presente atto è, fra l'altro, finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi.

1. Favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
2. La qualificazione della spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
3. Assicurare la piena adesione ai principi generali e ai vincoli di programmazione sociale e sociosanitaria indicati dal Piano Regionale delle Politiche Sociali;
4. Prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
5. Seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona;
6. Garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

ART. 6 – DURATA

La durata della Convenzione è stabilita in anni tre a decorrere dalla data di stipula della stessa e comunque fino al completamento delle attività previste dal Piano Sociale di Zona.

La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall'art.13 della Convenzione.

ART.7 – COMUNE CAPOFILA

In esecuzione della DGR della Regione Calabria n. 210/2015 è individuato il Comune di Praia a Mare quale Comune Capofila dell'Ambito Territoriale.

Al Comune Capofila è attribuita la responsabilità amministrativa e di gestione delle risorse economiche, secondo gli indirizzi impartiti ed in conformità alle deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci.

Il Comune Capofila è l'Ente strumentale degli enti che sottoscrivono la presente convenzione ed ha la rappresentanza legale per i procedimenti oggetto della presente convenzione.

Le attività gestionali connesse all'attuazione del Piano di Zona sono demandate all'Ufficio di Piano di cui all'art. 10 della presente convenzione.

ART. 8 – FUNZIONI DEL COMUNE CAPOFILA

Il Comune Capofila, in attuazione delle deliberazioni della Conferenza dei Sindaci svolge le seguenti funzioni:

1. Adottare, recepiti i lavori della Conferenza dei Sindaci, il Piano Sociale di Zona e i relativi Regolamenti di Ambito approvati dalla Conferenza dei Sindaci.
2. Adottare, recepiti i lavori della Conferenza dei Sindaci, i Piani di intervento.
3. Promuovere le attività di ascolto, programmazione partecipata e concertazione necessarie per la stesura del piano e la definizione dei Regolamenti di Ambito.

4. Adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona.
5. Garantire la gestione contabile dei fondi per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Zona, in conformità della normativa vigente.
6. Adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socio assistenziali, in modo conforme alle decisioni della Conferenza dei Sindaci.
7. Esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit.
8. Assunzione delle figure professionali necessarie alla gestione delle progettualità di ambito, secondo le forme deliberate dalla Conferenza dei Sindaci, e gestione dei relativi rapporti giuridici ed economici.
9. Verificare ed assicurare che l'attività gestionale dell'Ufficio di Piano e dal Servizio Finanziario sia conforme con le finalità di cui alla presente Convenzione.
10. Provvedere ad apportare le necessarie modifiche al Piano Sociale di Zona, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte della Conferenza dei Sindaci.
11. Rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano di Zona per i procedimenti relativi.
12. Predisporre apposito spazio web per la comunicazione ai cittadini con riferimento ai procedimenti del Piano di Zona, adeguato alle norme sulla trasparenza;
13. Attuare politiche di decentramento che risultino efficaci per raggiungere la popolazione dei centri periferici dell'Ambito e facilitare l'accesso del cittadino utente ai servizi.

Inoltre, in ottemperanza ai Principi generali di autorizzazione al funzionamento e accreditamento previsti nel Regolamento n. 22/2019, approvato dalla DGR 503/2019 modificata con DGR 512/2023 – Reg. 10/2023, e per come consentito dall'art. 13, comma 2 della L.R. n. 23/2003, è altresì competenza del Comune Capofila la gestione delle attività di autorizzazione al funzionamento e accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, previsti dal citato regolamento regionale n.22/2019, per come modificato dalla DGR n. 512/2023.

Ogni Comune appartenente all'Ambito Territoriale Ottimale Praia/Scalea si impegna a garantire ogni utile attività di supporto nei termini richiesti dal Comune Capofila e dall'Ufficio di Piano, al fine di consentire/agevolare lo svolgimento delle attività delegate.

Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio, per i procedimenti inerenti la presente convenzione.

Il Comune Capofila per il tramite dell'Ufficio di Piano verbalizza e pubblica tramite Delibera di Giunta Comunale dell'Ente Capofila le sedute della Conferenza dei Sindaci, controlla e cura che l'Ufficio di Piano esegua correttamente le disposizioni deliberate della stessa e pone in essere le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e il partenariato sociale.

ART. 9 - COORDINAMENTO ISTITUZIONALE - LA CONFERENZA DEI SINDACI E DEI LEGALI RAPPRESENTANTI

Per effetto del principio di separazione delle competenze è istituita la "Conferenza dei Sindaci e dei suoi delegati" nominata Conferenza dei Sindaci. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo politico dei Comuni dell'Ambito Territoriale. Essa ha il compito di definire le modalità gestionali e le forme organizzative più idonee per il funzionamento dell'Ambito, di stabilire forme e strategie di collaborazione con l'ASP, finalizzate all'integrazione sociosanitaria, con la Provincia, e con gli altri attori sociali, pubblici e privati, di coordinare l'attività di programmazione, di promuovere e favorire forme stabili di partecipazione del partenariato economico e sociale, di facilitare i processi di integrazione riguardanti gli interventi sociali, di approvare i monitoraggi sugli stati di attuazione e le rendicontazioni finanziarie del Piano Sociale di Zona, di sovrintendere alla programmazione dei piani locali di intervento dei servizi di cura per l'infanzia e per gli anziani, dei piani locali di intervento di contrasto alla povertà.

Alla conferenza dei Sindaci spetta la cura di tutte le fasi relative all'approvazione e attuazione del Piano di Zona.

La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci e dai legali rappresentanti o loro delegati (Consiglieri Comunali), cui i Comuni dell'Ambito hanno conferito la funzione dei Servizi Sociali, ed è presieduta e convocata dal Sindaco del Comune Capofila o suo delegato, il quale nomina, tra i membri della Conferenza stessa, un Vice Presidente che ne svolge le funzioni in sua assenza.

La delega deve avere la forma scritta e deve indicare il periodo di valenza. I Sindaci, Legali rappresentanti o loro delegati sono responsabili, ciascuno per il proprio Ente di appartenenza, dei provvedimenti adottati in seno alla Conferenza dei Sindaci approvati dal Comune capofila nonché della relativa e coerente attuazione a livello comunale delle decisioni assunte.

Alle riunioni della Conferenza dei Sindaci partecipa il Direttore del Distretto socio-sanitario o suo delegato, che concorre formalmente alla assunzione delle decisioni con riferimento alle scelte connesse agli indirizzi in materia di integrazione socio-sanitaria.

Più in generale possono partecipare alla Conferenza dei Sindaci, su invito dei Comuni e senza diritto di voto, anche altri soggetti ove interessati alla realizzazione della rete dei servizi.

La Conferenza dei Sindaci è convocata in seduta ordinaria dal Presidente almeno due volte l'anno.

In seduta straordinaria può essere convocata su richiesta di almeno 5 componenti della Conferenza dei Sindaci.

La Conferenza dei Sindaci è convocata mediante avviso scritto tramite mail, pec, ovvero a mezzo posta, con comunicazione della data, ora, luogo ed argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione deve essere inviata almeno 3 giorni interi prima della data dell'incontro, con avviso tramite pec o qualunque altro mezzo ritenuto idoneo alla comunicazione tempestiva; nei casi di urgenza l'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno 24 ore prima.

La convocazione, per opportuna conoscenza e per eventuale supporto istruttorio, va inviata anche ai componenti dell'Ufficio di Piano.

Gli argomenti all'ordine del giorno non trattati nel corso della seduta dovranno essere prioritariamente affrontati nella seduta immediatamente successiva.

Le sedute in prima convocazione sono valide in presenza di un numero di partecipanti che rappresentino almeno 8 componenti della Conferenza dei Sindaci, nel computo si considera anche il presidente.

La seduta viene dichiarata deserta qualora trascorsi 30 minuti dall'ora fissata per la convocazione, non sia raggiunto il numero legale determinato ai sensi del comma precedente.

Le sedute in seconda convocazione sono valide in presenza di un numero di partecipanti che rappresentino almeno 5 componenti della Conferenza dei Sindaci, nel computo si considera anche il presidente.

La Conferenza dei Sindaci adotta gli atti che sono denominati Delibere della Conferenza dei Sindaci a maggioranza dei presenti.

Le votazioni si effettuano per alzata di mano o espressione verbale, in caso di parità prevale la scelta del Presidente della Conferenza.

Solo le votazioni che riguardano persone possono essere effettuate a scrutinio segreto.

Le riunioni sono verbalizzate dal Segretario individuato dal Sindaco del Comune Capofila anche nella stessa seduta.

Le delibere adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono vincolanti per il Comune Capofila, il quale dovrà adottare ogni atto necessario a valenza esterna in conformità alle deliberazioni della Conferenza dei Sindaci.

Le delibere della Conferenza dei Sindaci costituiscono direttiva vincolante per l'Ufficio di Piano di cui al successivo art. 10.

Compete alla Conferenza dei Sindaci l'adozione del Regolamento per la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio di Piano.

ART.10 – UFFICIO DI PIANO

È istituito l'Ufficio di Piano dell'Ambito di Praia/Scalea denominato Ufficio di Piano.

L'Ufficio di Piano è l'organo amministrativo che istruisce e adotta tutti i procedimenti amministrativi e contabili della programmazione deliberata dall'organo politico di cui all'art. 9 della presente convenzione, per la realizzazione del sistema integrato di welfare.

Compete all'Ufficio di Piano l'elaborazione annuale della previsione di spesa per il funzionamento dell'Ambito, nonché la comunicazione agli enti aderenti, delle quote da versare, nei tempi utili all'approvazione del relativo bilancio di previsione, quindi entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno per l'anno successivo.

L'Ufficio di Piano si avvale del Servizio Sociale Professionale d'Ambito.

ART. 11 – IMPEGNI E ONERI FINANZIARI

Gli enti convenzionati si impegnano al rispetto dei principi fondamentali definiti nell'art. 4 della presente Convenzione.

Gli oneri finanziari, deliberati all'interno della Conferenza dei Sindaci, devono essere versati dai Comuni stessi entro il 28 Febbraio di ogni anno.

Le quote di compartecipazione dei Comuni dell'Ambito sono definite annualmente in € 1,20 in base al numero dei residenti alla data del 31 Dicembre e devono essere comunicati all'Ufficio Piano entro il 15 Gennaio dell'anno successivo al fine di poter procedere al calcolo delle relative quote da inviare per i singoli Comuni appartenenti all'Ambito.

Il mancato pagamento della quota provoca l'immediata sospensione dei servizi al Comune inadempiente.

Nel caso di versamento effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza dovranno essere corrisposti anche gli interessi moratori previsti dalla normativa vigente.

Tali costi comuni rappresentano le spese generali sostenute dal Comune Capofila, non autonomamente contabilizzate, la cui utilità è diretta al funzionamento dell'Ufficio di Piano (manutenzione dei locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, notifiche ecc...) e/o ad eventuali ed ulteriori esigenze programmatorie deliberate dalla Conferenza dei Sindaci.

Con la sottoscrizione della presente convenzione gli Enti si obbligano a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e a comunicarne l'impegno finanziario all'Ufficio di Piano del Comune Capofila, oltre che all'apertura di capitali di bilancio relative alle politiche sociali e di Ambito.

Si impegnano inoltre ad assegnare le risorse umane e strumentali, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione dei servizi e nell'attuazione dei Piani di intervento territoriali.

Per tutte le funzioni gestionali, amministrative e contabili di competenza ogni Comune partecipante all'ATO si impegna a garantire piena collaborazione con l'Ufficio di Piano e il Comune Capofila per tutte le attività necessarie e funzionali alla realizzazione degli interventi pianificati rispondendone direttamente in caso di inerzia.

I servizi per i quali è prevista la compartecipazione dell'Ambito Territoriale, vincolano ciascun Comune associato ad assumerne quota-parte.

Le attività soggette ad anticipazioni finanziarie da parte dei Comuni verranno espletate a condizione che gli stessi provvedano a versare le somme previste, che verranno restituite solo a seguito di approvata rendicontazione e restituzione di quanto liquidato dalla Regione e/o Ministero.

Quanto sopra premesso deve intendersi per tutti i pagamenti dell'Ambito con esclusione di quelle attività per le quali la Regione Calabria anticipatamente rimette i fondi al Comune Capofila.

ART. 12 – TAVOLO DI RAPPRESENTANZA

È formalmente istituito il Tavolo di Rappresentanza inteso come luogo dove i soggetti attivi del territorio possono confrontarsi e sviluppare autonome proposte e soluzioni da condividere nelle sedi istituzionali.

Il Tavolo ha un ruolo di supporto alla programmazione degli interventi a livello distrettuale e di rappresentanza delle formazioni che aderiscono all'attuazione del Piano di Zona e dei Piani Distrettuali di intervento e degli eventuali Progetti e Piani sperimentali e innovativi. Viene periodicamente convocato dal Comitato Esecutivo;

Il Tavolo è composto dai rappresentanti dell'Amministrazione provinciale per le Politiche Attive sull'Impiego, dalle Amministrazioni periferiche dello Stato (in particolare della Giustizia), dagli Organismi di rappresentanza delle Istituzioni scolastiche del territorio, dai Rappresentanti delle Organizzazioni del Terzo Settore, dai Rappresentanti degli Enti riconosciuti dalle confessioni religiose, dai Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, che condividono la programmazione del Piano sociale di Zona, dei Piani Distrettuali di intervento e degli eventuali Progetti e Piani sperimentali e innovativi e contribuiscono alla loro realizzazione;

Il Disciplinare che stabilisce i compiti e la composizione numerica del Tavolo dovrà essere sottoscritto da tutti i membri che prenderanno parte ai lavori.

ART. 13 - TAVOLI TEMATICI

I Tavoli Tematici sono identificati come strutture laboratoriali di confronto e di emersione dei bisogni e delle possibili proposte di intervento, organizzate in base alle aree tematiche. La loro attivazione è propedeutica programmazione, progettazione, attuazione e valutazione del Piano di Zona.

I Tavoli Tematici si suddividono in base alle seguenti aree di intervento:

- Anziani
- Famiglia e minori
- Disabili
- Inclusione sociale
- Immigrazione
- Dipendenze
- Altro

I componenti dei Tavoli Tematici alla prima convocazione si doteranno di un proprio disciplinare che regolamenti il proprio funzionamento, il quale deve essere approvato dal Comitato Esecutivo; ed eleggono in seno al proprio organismo un coordinatore.

I Tavoli Tematici si riuniscono periodicamente, su proposta del Coordinatore, in accordo con il Responsabile Tecnico dell'Ufficio di Piano.

Il Tavolo contribuisce a:

- Rilevare i bisogni territoriali nelle varie aree di riferimento
- Individuare gli obiettivi strategici per ogni singola area ed in particolare:
  - Punti di forza e di debolezza del sistema locale di welfare per singola tematica;
  - La messa in rete ed il consolidamento dell'esistente e la creazione di nuovi servizi o interventi;
  - Bisogni-offerta di servizi-risorse disponibili.
- In relazione a questi aspetti, contribuisce ad individuare:
  - ✓ Gli obiettivi fondamentali e le priorità strategiche sia sotto l'aspetto della "risposta ai bisogni individuati, sia in termini di orientamento e di miglioramento del "sistema di offerta";
  - ✓ I risultati che si intendono conseguire per il mantenimento ed il miglioramento della qualità della vita degli individui e lo sviluppo ulteriore del sistema locale di welfare.
- Facilitare della partecipazione dei diversi attori del territorio alla costruzione del sistema integrato delle politiche territoriali;
- Segnalare di eventuali carenze e criticità nell'offerta del sistema integrato stesso.

ART. 14 – FORO GIURISDIZIONALE COMPETENTE

Le parti sottoscrittrici del presente atto individuano, ai fini della definizione di controversie insorte per la esecuzione della convenzione, il foro di Paola (CS).

ART. 15 – RECESSO

Ciascuno degli Enti convenzionati può esercitare, prima della natura le scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione al Comune capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R., da trasmettere entro il 30 giugno.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

ART.16 – SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE

La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte di 2/3 degli enti aderenti, con Deliberazione del proprio Consiglio Comunale, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre dal primo gennaio successivo a quello in cui viene registrato il raggiungimento del quorum necessario allo scioglimento ovvero non prima del decorrere di sessanta giorni al raggiungimento del quorum.

ART. 17 – REGISTRAZIONE

Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella Atti allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

ART.18 – MODIFICA E/O INTEGRAZIONE

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.

ART.19 – RINVIO

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. ii.

Allegato 1

Comuni dell'Ambito Territoriale Praia/Scalea

1. AIETA
2. BELVEDERE MARITTIMO
3. BUONVICINO
4. DIAMANTE
5. GRISOLIA
6. MAIERA'
7. ORSOMARSO
8. PAPASIDERO
9. PRAIA A MARE
10. SAN NICOLA ARCELLA
11. SANTA DOMENICA TALAO
12. SANTA MARIA DEL CEDRO
13. SCALEA
14. TORTORA
15. VERBICARO

Sub Area 1
Belvedere Marittimo
Buonvicino
Diamante

Sub Area 2
Grisolia
Maierà
Santa Maria del Cedro
Verbicaro

Sub Area 3
Orsomarso
Papasidero
San Nicola Arcella
Santa Domenica Talao
Scalea

Sub Area 4
Aieta
Praia a Mare
Tortora

Aieta

Belvedere Marittimo

Buonvicino

Diamante

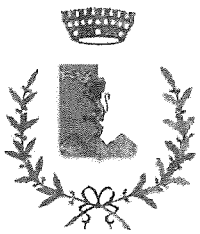

Grisolia

Maierà

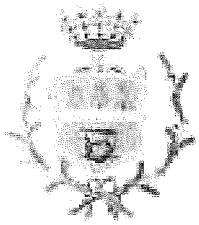

Orsomarso

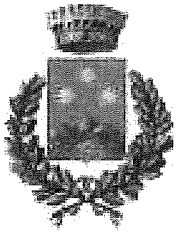

Papasidero

San Nicola Arcella

Santa Domenica Talao

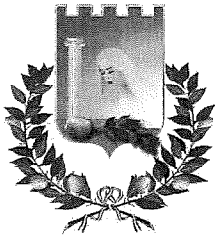

Santa Maria del Cedro

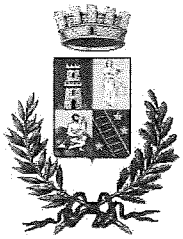

Scalea

Tortora

Verbicaro

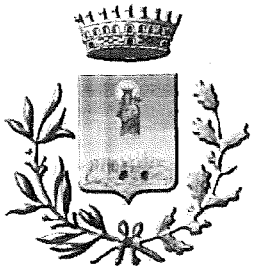

Comune Capofila Praia a Mare

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE PRAIA - SCALEA

REGOLAMENTO UFFICIO DI PIANO

Convenzione 2024 – 2026

ART. 1
Istituzione dell'Ufficio di Piano

In esecuzione alla Convenzione per la gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali dell'Ambito Territoriale Ottimale Praia-Scalea sottoscritta in data 20 dicembre 2017 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali, viene istituito l'Ufficio di Piano, quale struttura tecnica intercomunale, a supporto della programmazione sociale di Ambito, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi socio assistenziali dell'Ambito Territoriale comprendente Comuni di Aieta, Belvedere Marittimo, Buonvicino, Diamante, Maierà, Grisolia, Orsomarso, Papasidero, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Tortora e Verbicaro ai sensi della Legge n. 328/2000 e della L.R. n. 23/2003.
Nel presente Regolamento sono contenute norme dirette a disciplinare la composizione, le attribuzioni, l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Ufficio di Piano.

ART. 2
Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:

1) **Ufficio di Piano**: struttura tecnica intercomunale, la cui attività di progettazione esecutiva, gestione e monitoraggio per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali sul territorio di riferimento, definito Ambito Territoriale, è finalizzata alla programmazione sociale, alla gestione amministrativa e contabile dei sistema del welfare, all'attuazione del Piano Sociale di Zona su scala di Ambito, anche attraverso la promozione di concreti percorsi partecipativi con i soggetti del terzo settore e della cittadinanza attiva che operano con continuità sul territorio di riferimento.
   Lo scopo dell'Ufficio di Piano è di favorire l'azione di integrazione territoriale a livello istituzionale, gestionale, professionale e comunitaria. Inoltre ai sensi della DGR 503/2019 che approva il Regolamento n. 22 integrata e modificata con DGR 512/2023 – Regolamento 10/2023 promuove la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, ai sensi della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i.
2) **Responsabile dell'Ufficio di Piano**: è il soggetto con funzioni dirigenziali, i cui atti hanno valenza esterna ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, che assolve, nell'Ufficio di Piano, alle funzioni di direzione e rappresentanza dell'ufficio stesso: rispetto alla Conferenza dei Sindaci, alla ASP di riferimento e al competente Assessorato/Dipartimento della Regione Calabria, e ai soggetti pubblici e privati che interagiscono nelle diverse fasi di formazione e di gestione del Piano Sociale di Zona, a livello regionale e locale.
3) **Regolamento** dell'Ufficio di Piano deve essere coerente con gli atti amministrativi precedentemente approvati (Convenzione, Piano Sociale di Zona), nonché con gli indirizzi regionali emanati con la L.R. n. 23/2003 e con quanto

regolamentato con la DGR n. 503/2019, integrata e modificata con DGR 512/2023 – Regolamento 10/2023, ovvero il trasferimento delle funzioni amministrative agli Ambiti.

ART. 3
Sede dell'Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano ha sede presso il Comune Capofila di Praia a Mare, nei locali assegnati ai Servizi Sociali ubicati in Piazza Municipio e può avvalersi di un Ufficio di Segreteria al servizio degli Enti partecipanti.

ART. 4
Composizione dell'Ufficio di Piano

Nel presente Regolamento sono contenute norme dirette a disciplinare la composizione, le attribuzioni, l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'**Ufficio di Piano,** istituito quale ufficio comune, organo strumentale, tecnico- amministrativo-contabile, dei Comuni associati per la definizione, l'elaborazione e la gestione dello strumento del Piano Sociale di Zona, dei Piani locali di Intervento per i Servizi di Cura agli Anziani e all'Infanzia, dei Piani locali di Intervento per il Contrasto alla Povertà e di eventuali Piani e Progetti Sperimentali ed Innovativi o Piani e Progetti comunque denominati di carattere distrettuale legati ai servizi alla Persona, nonché alle funzioni connesse a procedure autorizzative e di accreditamento delegate all'Ambito Territoriale dall'Ente regionale per il settore delle Politiche Sociali (compresi i Servizi educativi per la Prima Infanzia).
L'Ufficio, quale organismo strumentale ed operativo della Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale Praia-Scalea ha il compito fondamentale di curare la gestione complessiva del Piano di Zona Sociale, dei Piani Distrettuali di Intervento e dei Progetti sperimentali ed innovativi o Piani e Progetti comunque denominati che interessano l'intera area distrettuale e deve garantire l'erogazione di tutti i servizi e la realizzazione di tutti gli interventi e le attività in essi previsti.
Ha inoltre il compito di curare le procedure burocratiche-amministrative, di controllo e verifica dei requisiti, per atti di natura autorizzativa e di accreditamento delegate all'Ambito Territoriale dall'Ente Regionale per il settore delle Politiche Sociali.
Pertanto, tale Ufficio, predispone gli atti di carattere tecnico, amministrativo e contabile, finalizzati all'attuazione dei suddetti Piani e Progetti.
Vengono ritenuti obiettivi di particolare rilevanza dell'Ufficio di Piano:

- Il rafforzamento del sistema dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari nell'intero ambito territoriale ottimale Praia-Scalea;
- La promozione ed il sostegno della crescita di nuova occupazione nel settore dei servizi alla persona;
- L'integrazione tra i servizi istituzionali e le comunità locali interessate dai Piani di Zona, dai Piani Distrettuali di Intervento e dai Progetti Sperimentali ed Innovativi di carattere distrettuale;

- L'integrazione tra soggetti pubblici, privati e del privato sociale;
- L'unitarietà e l'uniformità delle prestazioni e dei servizi nell'intero ambito territoriale di riferimento;
- L'attivazione di sistemi di monitoraggio, verifica e valutazione della qualità dei servizi.

In attuazione della suddetta Convenzione, fanno parte dell'Ufficio di Piano risorse umane dedicate per un tempo di lavoro adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni ed i compiti assegnati all'Ufficio stesso. Le risorse umane sono prioritariamente individuate tra il personale in servizio negli Enti dell'Ambito Territoriale, presso l'ASP di riferimento e tra il personale regionale posto in posizione di distacco funzionale presso l'Ambito stesso, le stesse sono assegnate all'Ufficio di Piano con provvedimento del Sindaco del Comune Capofila e previa intesa e relativa deliberazione da parte della Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell'Ambito, nonché previo nulla osta delle altre Amministrazioni interessate.

Ciascun Ente dell'Ambito Territoriale provvede, mediante le note formule del comando o del distacco o dell'utilizzazione parziale disciplinata dal vigente CCNL, a predisporre ordine di servizio che specifichi le risorse umane da assegnare all'Ufficio diPiano.

Nel distacco, il personale non perde il rapporto di dipendenza giuridica con il singolo Comune ed il connesso rapporto di dipendenza economica.

Inoltre, laddove se ne palesi la necessità il Comune Capofila, previa intesa con la Conferenza dei Sindaci, potrà reclutare esternamente risorse umane ovvero avvalersi di servizi di assistenza e supporto tecnico e amministrativo da parte di organismi esterni per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati all'Ufficio stesso. L'Ufficio di Piano può quindi avvalersi di un gruppo di supporto composto da n. 6 tecnici (Segreteria dell'Ufficio Piano) nominato dal Responsabile per il controllo di determinati atti e procedure.

Le risorse umane assegnate all'Ufficio di Piano, devono comunque possedere competenza specifica sulle politiche sociali, eventualmente prevedendo specifici percorsi di aggiornamento.

Le aree disciplinari e gli ambiti tecnici per i quali dovranno essere individuate risorse umane da assegnare all'Ufficio di Piano vengono di seguito elencate, a titolo esemplificativo, fermo restando la necessità di adeguare il fabbisogno alla evoluzione del ruolo e delle competenze assegnate all'Ufficio stesso e facendo altresì riferimento all'art.29 del Regolamento n. 22 approvato dalla DGR 503/2019, integrata e modificata con DGR 512/2023 – Regolamento 10/2023:

a) programmazione e progettazione sociale;
b) promozione e conduzione di percorsi partecipativi formalizzati;
c) organizzazione dei servizi sociali per tutte le aree prioritarie richiamate dal Piano Regionale delle Politiche Sociali;
d) integrazione socio-sanitaria;
e) programmazione finanziaria, gestione amministrativa, contabile ed economica; monitoraggio e rendicontazione;

f) strumenti giuridico-amministrativi a sostegno dell'associazionismo intercomunale;
g) gestione dei servizi pubblici sociali, contrattualistica e appalti;
h) ricerca sociale per l'analisi dei bisogni, della domanda e della offerta sociale, per la rilevazione della qualità, e analisi statistica;
i) comunicazione sociale e organizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione.

L'Ufficio di Piano è di supporto al Comune Capo Ambito nelle seguenti attività facendo altresì riferimento all'art. 29 del Regolamento n. 22 approvato con DGR 503/2019, integrata e modificata con DGR 512/2023 – Regolamento 10/2023.

1. Programmazione, elaborazione e attuazione del Piano di Zona;
2. Controllo e vigilanza sull'attuazione dei servizi e degli interventi sociali nei limiti dell'Ambito territoriale di appartenenza;
3. Gestione amministrativa e contabile in materia di interventi e servizi sociali;
4. Analisi dell'offerta socio-assistenziale in ambito distrettuale per la pianificazione dei servizi e degli interventi sociali e per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali;
5. Organizzazione di risorse comunitarie;
6. Progettazione di azioni sul territorio.

All'interno dell'Ufficio di Piano deve essere costituito il Servizio Sociale Professionale di Ambito per cui si rimanda all'art.10 del presente Regolamento dell'Ufficio Piano.

ART. 5
Principi generali di organizzazione e funzionamento

La composizione dell'Ufficio di Piano è tale da assicurarne la funzionalità operativa e la composizione multi-professionale e deve essere flessibile, in grado di adeguarsi costantemente alle esigenze organizzative che il percorso di realizzazione degli obiettivi richiederà.

L'Ufficio di Piano modella la propria organizzazione e svolge la propria attività ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia. L'attività gestionale viene svolta dall'Ufficio di Piano, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge e dal presente regolamento, nonché in attuazione degli atti di indirizzo e programmazione enunciati dalla Conferenza dei Sindaci.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi e della correttezza ed efficienza della gestione.

ART. 6
Consulenza legale, amministrativa ed economico-finanziaria

L'Ufficio di Piano si avvale del supporto del Segretario Comunale e del Responsabile del

Servizio di Ragioneria del Comune Capofila, degli altri Enti dell'Ambito, secondo modalità e termini definiti dalla Conferenza dei Sindaci. Può avvalersi, inoltre, della collaborazione dei competenti Uffici regionali centrali o periferici al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa delle funzioni regionali trasferite.

ART. 7
Risorse strumentali e finanziarie

Nelle forme e con le modalità stabilite nella Convenzione e nella progettazione di dettaglio del Piano Sociale di Zona, è assicurata all'Ufficio di Piano la dotazione e la conseguente gestione delle necessarie risorse strumentali e finanziarie occorrenti per il suo funzionamento. In ogni caso, per garantire il buon funzionamento dell'Ufficio, ciascun Comune si impegna a versare al Comune Capofila, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, una quota individuale, così come stabilito nella Convenzione, a cui si rinvia.
Il personale dipendente delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 4 del presente Regolamento, svolgerà le proprie funzioni senza alcun onere accessorio e/o ulteriore, rispetto alla retribuzione già percepita in qualità di dipendente presso il proprio Comune di appartenenza o il proprio Ente di appartenenza, fatti salvi i rimborsi spesa previsti per le missioni inerenti l'attività d'ufficio, che dovranno essere comunque formalmente documentati, nonché le spese per eventuali incarichi professionali per figure non disponibili nelle dotazioni organiche degli Enti partecipanti.

ART. 8
Principio di leale collaborazione

Ogni componente dell'Ufficio di Piano collabora con tutti gli altri mettendo a disposizione del gruppo di lavoro le proprie capacità ed attitudini personali ed evitando una distinzione rigida delle rispettive sfere di attività professionale. L'Ufficio di Piano garantisce, inoltre, la massima collaborazione con gli altri Uffici dei Comuni, con gli Uffici dell'ASP dell'Ambito Territoriale e con quelli del Settore Politiche Sociali della Regione Calabria.

ART. 9
Funzioni dell'Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano, quale organismo tecnico-strumentale a livello di Ambito Territoriale, predispone il Piano Sociale di Zona, oltre a programmare eventuali aggiornamenti
Il documento tecnico di avvio della programmazione territoriale del Piano di Zona da sottoporre alla approvazione della Conferenza dei Sindaci dovrà prevedere:

1) La dotazione territoriale dei servizi e delle attività territoriali con relativo assorbimento di risorse;
2) La disamina degli obiettivi regionali e delle risorse economiche, strutturali, umane

disponibili;
3) L'evidenziazione di aree critiche nel sistema dei servizi;
4) La proposta preliminare tecnica degli obiettivi di servizio territoriali articolati per settori e/o popolazioni;
5) Il cronogramma della formazione del piano di zona nelle sue diverse parti con l'indicazione delle principali fasi di consultazione con i soggetti pubblici e privati del territorio con i tempi di definizione del piano stesso fino all'approvazione finale da parte della Conferenza dei Sindaci;

L'Ufficio di Piano:
a) Predispone gli atti per l'organizzazione dei servizi ai sensi delle leggi regionali in materia e delle normative statali di settore;
b) Provvede alla gestione dell'Ufficio medesimo e all'erogazione delle somme destinate al finanziamento dei soggetti che gestiscono i servizi (Comuni, privato sociale, privati che agiscono in regime di convenzione);
c) Predispone i Protocolli d'Intesa e gli altri atti finalizzati a realizzare gli interventi con gli organi periferici delle amministrazioni statali;
d) Organizza la raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione regionale;
e) Predispone tutti gli atti necessari all'assolvimento, da parte del soggetto capofila (gestore del fondo complessivo dell'ambito), dell'obbligo di rendicontazione;
f) Sviluppa tutte le attività necessarie al supporto per i soggetti responsabili della gestione dei servizi in forma associata, laddove non sia stato individuato un unico Soggetto gestore, ovvero nelle more della sua individuazione;
g) Predispone un piano di monitoraggio e di valutazione delle attività e dei servizi attivi nell'ambito territoriale;
h) Formula proposte, indicazioni e suggerimenti diretti alla Conferenza dei Sindaci in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, gestione ed eventuale rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti;
i) Relaziona annualmente alla Conferenza dei Sindaci sullo stato di attuazione del Piano di Zona con l'indicazione del livello di avanzamento delle priorità previste, dei dati di monitoraggio delle attività e dei relativi costi, della valutazione degli esiti e del grado di soddisfazione dell'utenza;

Inoltre l'Ufficio di Piano è responsabile delle seguenti attività:
a) Promozione dei processi di integrazione tra i servizi istituzionali e le realtà locali interessate dal Piano Sociale di Zona con particolare riguardo ai soggetti del Terzo settore e alle loro articolazioni attraverso percorsi partecipativi formalizzati, articolati anche per settori e/o popolazioni target;
b) Coinvolgimento in tutte le fasi di lavoro dei soggetti pubblici (A.S.P, Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, Centri di Giustizia minorile, Tribunali per i

minorenni, Istituti scolastici, Organizzazioni Sindacali) e privati operanti nel campo delle politiche sociali;

c) Conferenza dei programmi e delle azioni degli Uffici Sociali territorialmente competenti;
d) Predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti a valenza sovra-comunale, incluse le attività di segreteria e di amministrazione, quali ad esempio quelli necessari all'assolvimento, da parte del soggetto capofila - gestore del fondo complessivo dell'ambito - dell'obbligo di rendicontazione e quelli connessi alla selezione con procedure di evidenza pubblica dei soggetti attuatori degli interventi ed erogatori dei servizi previsti nei Piani di Zona;
e) Predisposizione ed emissione di tutti gli atti di gestione finanziaria, in particolare di quelli necessari per la gestione corrente dell'Ufficio di Piano medesimo (spese per il funzionamento, per l'acquisto di beni strumentali e di beni di consumo);
f) Aggiornamento periodico del Piano Sociale di Zona nella progettazione di dettaglio, in applicazione degli indirizzi regionali e locali;
g) Svolgimento di azioni informative, pubblicitarie e di sensibilizzazione per amministratori, operatori sociali e sanitari, scuole, famiglie, etc.;
h) Definizione dei report di monitoraggio e gestione del software per raccolta dati;
i) Lettura dei bilanci comunali, definizione di indicatori per la traduzione delle voci di spesa in bilancio sociale;
j) Redazione del piano di comunicazione sociale.

ART. 10
Servizio Sociale Professionale di Ambito

All'interno dell'Ufficio di Piano deve essere costituito il Servizio Sociale Professionale di Ambito il quale costituisce la porta unitaria di accesso alla rete dei servizi sociali e socio sanitari, quale ufficio territoriale di servizio sociale pubblico rivolto a tutti i cittadini, nella sua qualità di livello essenziale delle prestazioni sociali, ai sensi dell'art.22, comma 4, lett. a) della legge 328/2000.

Il Servizio Sociale Professionale sotto il profilo di conoscenza dei bisogni della domanda sociale nonché per l'importante funzione di osservatorio costituisce un valore strategico per la programmazione territoriale. E' costituito dagli Assistenti Sociali in organico ai Comuni associati dell'Ambito e/o da acquisire secondo le procedure previste dalla normativa vigente ed esplica funzioni di:

a) accoglienza e ascolto, informazione e consulenza, comunicazione, sostegno, accompagnamento e mediazione;
b) decodificazione della domanda e dei processi sociali in atto sul territorio;
c) orientamento e messa in rete;
d) ogni altra attività professionale funzionale alla realizzazione degli interventi e servizi sociali previsti dal Piano Sociale di Zona.

Il SSP è l'organo tecnico di presa in carico, coordinamento, monitoraggio e valutazione dei servizi del sistema integrato finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie

a rimuovere e/o a ridurre situazioni problematiche o di bisogno sociale dei cittadini.

Inoltre ha il compito di prendere in carico l'utente e formula un progetto personalizzato in base alle sue esigenze, operando con interventi che migliorino da un lato uno stato di grave disagio e dall'altro siano efficaci sul piano della prevenzione, ai sensi della D.G.R. n. 503/2019, integrata e modificata con DGR 512/2023 – Regolamento 10/2023.

In seno al SSP di Ambito si istituisce l'Osservatorio per le Politiche Sociali quale struttura di approccio conoscitivo sistemico aggiornato, pertinente e focalizzata sui bisogni dei cittadini, sulle problematiche sociali che caratterizzano il territorio al fine di dare stabilità e sistematicità alle attività di monitoring sociale, inteso come processo tendente a raccogliere, conoscere e fare emergere tali bisogni.

Lo stesso Ufficio è coadiuvato dall'Ufficio di Segreteria del Piano che svolge le funzioni amministrative contabili.

Il Servizio Sociale professionale ha sede operativa presso il Servizio Sociale di ogni Comune associato dell'Ambito.

ART. 11
Responsabile dell'Ufficio di Piano

Le funzioni di Responsabile vengono svolte dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune Capofila o in caso di impedimento, revoca, o qualsiasi altro tipo di assenza, da altro funzionario avente le peculiarità necessarie a svolgere la funzione, individuato dalla Conferenza dei Sindaci.

Il Responsabile assume la responsabilità del funzionamento dell'Ufficio assolvendo, principalmente, a funzioni di direzione e coordinamento dello stesso.

Ha, altresì, funzioni di rappresentanza dell'Ufficio nei rapporti con i soggetti esterni.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, in particolare

a) Garantisce, su tutto il territorio dell'ambito, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;
b) E' responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, delle norme del presente regolamento, degli indirizzi ricevuti dalla Conferenza dei Sindaci;
c) Attribuisce compiti e obiettivi al personale dell'Ufficio, assegnando loro, in dotazione, tutti gli strumenti utili al perseguimento degli obiettivi;
d) Dà esecuzione alle deliberazioni della Conferenza dei Sindaci anche attraverso la costituzione di un ufficio di segreteria;
e) Assume l'onere, nei confronti della Conferenza dei Sindaci, di redigere annualmente report di analisi e di rendicontazione, anche economica, dell'attività svolta.

La durata dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio è di anni 3 (tre). Alla scadenza naturale dell'incarico, il Responsabile dell'Ufficio rimane nella pienezza delle sue funzioni fino alla nomina del nuovo Responsabile.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano può essere, in ogni momento, revocato

dall'incarico, con provvedimento della Conferenza dei Sindaci, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.

ART. 12
Piano degli obiettivi

Il piano degli obiettivi è il sistema di misurazione della performance che svolge un ruolo fondamentale nella definizione e nel raggiungimento degli obiettivi strategici, nell'allineamento alle migliori pratiche in tema di comportamenti, attitudini e performance organizzative.

Lo stesso sarà posto in esecuzione a cura del degli addetti assegnati al Segretariato Sociale di Ambito e alla Segreteria dell'Ufficio Piano.

L'attuazione del Piano degli Obiettivi si svolge con il coordinamento del profilo abilitato il quale procederà a rendicontazione periodica (almeno bimestrale) in riferimento ad ogni unità assegnata.

Art. 13
Responsabile Tecnico dell'Ufficio del Piano

È una figura di professionalità adeguata in possesso di esperienza acquisita nell'ambito dei servizi sociali e socio-sanitari del territorio, di programmazione e progettazione all'interno di piani distrettuali e/o di zona, con percorsi formativi di management, di progettazione sociale e di decision making per il fund raising, affinché l'Ufficio del Piano possa anche implementare le proprie risorse economiche attraverso la partecipazione a bandi di carattere regionale, nazionale e comunitario.

Il Responsabile Tecnico può essere, in ogni momento, revocato dall'incarico, con provvedimento della Conferenza dei Sindaci, per motivate ragioni, per inottemperanza alle direttive della Conferenza dei Sindaci stessa e in caso di grave pregiudizio alla funzionalità ed efficienza dell'Ufficio di Piano e dei servizi erogati.

ART. 14
Revoche, sostituzioni, dimissioni ed incompatibilità dei componenti dell'Ufficio di Piano

Il Responsabile dell'Ufficio del Piano esercita i poteri di revoca e sostituzione dei singoli componenti nei casi di irregolarità o di contrasto con gli indirizzi programmatici, di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, ovvero dopo 3 assenze consecutive ed ingiustificate ai lavori dell'ufficio stesso.

Ogni componente può dimettersi dall'Ufficio di Piano solo a seguito di comunicazione scritta inviata a mezzo pec al Responsabile con preavviso di almeno 30 giorni, che comunque dovrà ottemperare ai propri compiti fino all'effettiva dimissione.

ART.15
Rapporti con la Conferenza dei Sindaci

L'Ufficio di Piano, per assicurare la costante informazione sulla propria attività, trasmette periodicamente a tutti gli Enti che costituiscono la Conferenza dei Sindaci, copia dei provvedimenti. Al fine di consentire alla Conferenza dei Sindaci l'esercizio della propria attività di controllo sul rispetto degli indirizzi generali assegnati e di predisposizione di quelli futuri, l'Ufficio di Piano, attraverso il suo Responsabile, sottopone alla Conferenza stessa apposita relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, nei limiti delle proprie attribuzioni, posso proporre alla Conferenza dei Sindaci l'adozione di ogni atto che reputino opportuno o necessario per il miglioramento della gestione dei servizi.

ART. 16
Rapporti con l'esterno

L'Ufficio di Piano cura ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti, degli enti e delle istituzioni.

A tal fine, l'Ufficio di Piano

Assicura che sia dato tempestivo riscontro alle richieste, alle segnalazioni e ad eventuali reclami degli utenti.

Favorisce la partecipazione, attraverso i propri componenti, ad incontri o dibattiti promossi da associazioni o da gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte circa la migliore gestione ed erogazione dei servizi.

Cura i rapporti con gli enti e le istituzioni, pubbliche e private, presenti ed operanti sul territorio di competenza.

Predispone pubblicazioni periodiche informative e divulgative per illustrare ai cittadini i contenuti del Piano Sociale di Zona e le modalità per l'accesso ai servizi e la migliore fruizione di essi.

ART.17
Responsabilità

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, l'intero personale dello stesso Ufficio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile, prevista e disciplinata dalle vigenti norme in materia.

ART. 18
Modifiche, integrazioni ed entrata in vigore del Regolamento

Il Regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano entra in vigore appena

approvato da parte della Conferenza dei Sindaci. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento sono approvate a maggioranza dalla Conferenza dei Sindaci e trasmesse al Settore Politiche Sociali della Regione Calabria.

ART. 19
Attività di vigilanza

Ai sensi della normativa vigente la Regione Calabria ha competenza in materia di programmazione, verifiche e controlli in materia di politiche sociali.

COMUNE DI SANTA DOMENICA TALAO

PROVINCIA DI COSENZA

(Tel. 0985/ 29151 - Fax 0985/29544)

http://www.comune.santadomenicatalao.cs.it – mail-pec:segreteria.santadomenicatalao@asmepec.it

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 28-03-2024

Oggetto: Ufficio del Piano - Approvazione schema di Convenzione e Regolamento per la gestione associata della funzione e dei servizi socio-assistenziali e per il funzionamento dell'Ufficio del Piano dell'ambito Territoriale Ottimale – Distretto Socio-Assistenziale Praia/Scalea per il triennio 2024/2026;

PARERI

(Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

SERVIZIO INTERESSATO
REGOLARITA' TECNICA

☒ Favorevole

□ Contrario

□ Non necessita di parere di regolarità tecnica

Santa Domenica Talao, 28-03-2024

IL RESPONSABILE AD INTERIM
(De Lutiis Maria Rosaria)

De Lutiis

SERVIZIO RAGIONERIA
REGOLARITA' CONTABILE

☒ Favorevole

□ Contrario

□ Non necessita di parere di regolarità contabile

Santa Domenica Talao, 28-03-2024

IL RESPONSABILE
(Rag. Maria Rosaria De Lutiis)

De Lutiis

Dal che il presente verbale che viene letto, approvato e firmato dai sottoscritti

IL PRESIDENTE
(Alfredo Giuseppe Lucchesi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Lorenzo Gagliardi)

Il sottoscritto Segretario, Visti gli atti d'Ufficio

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione:

☒ è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D. Lgs. n. 267/2000);

dal 10 APR. 2024 al _____ (n. _____ Reg. Pubbl.);

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il ....., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Santa Domenica Talao, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Lorenzo Gagliardi)

E' copia conforme all'originale

Data _____

Il Responsabile

_____